

Onorevole Chimirri, ha facoltà di svolgere la sua proposta.

Chimirri. La Commissione non ha dissimulata la gravità della questione delle acque d'irrigazione. Furono varie le opinioni dibattute in seno alla Giunta; ma nessuna raccolse la unanimità dei suffragi, per cui, pure accostandosi al parere espresso dalla precedente Commissione, essa finì col dichiarare di rimettersi su questo punto al giudizio della Camera.

Mentre riconosco esatta la distinzione fatta dalla Giunta tra acque di affitto ed acque proprie, ed equa la proposta di una deduzione proporzionata al costo di queste, credo che nella prima parte dell'articolo si debba aver riguardo non solo alle acque prese in affitto, ma anche a quelle concesse a canone.

V'è poi a fare una seconda aggiunta, che a me sembra più importante della prima.

S'è giusto accordare una detrazione proporzionata al costo delle acque non proprie, fittate o concesse a titolo oneroso, è d'uopo altresì considerare, come nota il Jacini, che molte volte l'aver l'acqua non è il più, avvegnachè per dedurle, allacciarle e trasformare il fondo da sterile in irriguo, si richiedono spesso ingenti spese.

Or nel modo stesso che si tien conto del prezzo delle acque, quando sono affittate o concesse, vuolsi per identità di ragione in materia di acque proprie accordare una deduzione adeguata alle spese occorrenti per la derivazione, l'allacciamento ed il mantenimento degli acquedotti.

Ne questo è tutto.

La Giunta per il censimento lombardo, in una savissima circolare del 17 giugno 1829, distingueva assai saggiamente fra l'affluimento permanente ordinario, e l'irrigazione accidentale, o fatta con mezzi meccanici straordinari non di uso comune, per cui la materia è vinta dal lavoro, e consigliava in questi due casi di non tenerne conto nella stima.

Questo criterio mi pare informato a principi di giustizia, e forma la terza parte del mio emendamento il quale, mentre in sostanza si accorda col sistema accolto dalla nostra Commissione, altro non fa che ampliarlo e completarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sormani-Moretti.

Sormani-Moretti. Nell'assenza dell'onorevole Pellegri, il quale ha proposto che dopo le parole "di affitto" si aggiunge "o consorziali" ed in fine dell'articolo si aggiungano del pari le altre parole "e per le spese o tasse consorziali," io chiederei all'onorevole Commissione ed al Mi-

nistero se non hanno alcuna difficoltà di accettare quest'emendamento dell'onorevole collega, il quale mi pare da sè stesso giustificato, senza che io faccia perder tempo alla Camera nello svolgerlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

Vollaro. L'emendamento dell'onorevole Chimirri si riferisce alle *acque proprie*, cioè a quelle che naturalmente nascono in un fondo e si raccolgono e distribuiscono dal proprietario del fondo stesso. Ma io domando se le spese che fa un proprietario per raccogliere e condurre con mezzi meccanici, per esempio con una macchina a vapore, le acque nei propri fondi, non sieno a considerarsi spese di coltivazione, di conduzione e di manutenzione, da detrarsi anch'esso dal reddito imponibile.

Quindi io prego la Camera, ove accetti l'emendamento dell'onorevole Chimirri, di accogliere anche l'aggiunta che io fo, che fra le acque, di cui parla quell'emendamento, sieno comprese anche quelle che il proprietario si procura con mezzi meccanici.

Presidente. Onorevole Commissione, l'onorevole Vollaro propone un'aggiunta all'emendamento dell'onorevole Chimirri, che sarebbe la seguente:

" Nelle acque proprie si comprendono anche quelle che il proprietario si procura con mezzi meccanici. "

Onorevole Gerardi, ha facoltà di esprimere l'avviso della Commissione su questi emendamenti.

Gerardi. (Della Commissione) Onorevoli colleghi, io vorrei che ci intendessimo chiaramente su questi emendamenti; e a questo scopo credo opportuno e vi domando il permesso di darvi lettura delle istruzioni contenute nel regolamento della Giunta pel nuovo censimento lombardo-veneto relativamente alla deduzione delle spese dell'acqua e della irrigazione dal reddito dei terreni. Si naviga in un mare di dubbi e di incertezze, nei quali si vorrebbero introdurre nella legge dichiarazioni ed esemplificazioni, che non sono punto necessarie, e che per avventura potrebbero nuocere alla retta interpretazione e applicazione della legge medesima.

Sentite come si spiega chiaramente questo regolamento: "Le spese di irrigazione costituiscono esso pure un titolo di deduzione per i terreni irrigui. Perciò si sono contemplate in deduzione tutte le spese che effettivamente vengono incon-